

N. R.G. 2016/1039



TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

Sez II CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. MAROTTA PASQUALE effettivamente domiciliata in Via G. Galilei,14 81100 Caserta presso il difensore avv. MAROTTA PASQUALE

RICORRENTE

contro

ATP DI COMO
USR LAZIO
ATP DI SALERNO
ATP DI LATINA
MIUR
ATP DI NAPOLI
USR CAMPANIA
USR LOMBARDIA
ATP DI ROMA

RESISTENTI

Il giudice, sciogliendo la riserva dell'udienza 13/12/2016, ha emesso la seguente:

ordinanza

La ricorrente **[REDACTED]**, docente di scuola primaria, inserita nelle Graduatorie ad esaurimento – GalE e quindi, assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui all'art 1 co 98 l. 107/2015, nel maggio 2016 presentava la domanda di mobilità ex OM n. 241 del 8/4/2016 e relativo CCNI chiedendo gli ambiti di Campania e Lazio, ma veniva trasferita nell'ambito territoriale Lombardia n 0011.

Verificava però, che nelle province di Napoli, Salerno, Latina e Roma docenti che non vantavano alcuna precedenza e avevano un punteggio inferiore al suo, in violazione del principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria in base al punteggio, che esprime sinteticamente, un giudizio meritocratico.

Il MIUR non si è costituito.

Il ricorso appare fondato e dev'essere conseguentemente accolto.

La ricorrente lamenta, sostanzialmente, che altre docenti - che avevano partecipato alla medesima fase C) della mobilità - abbiano ottenuto l'assegnazione di ambiti territoriali della



Campania e Lazio, richiesti anche da lei, sebbene avessero un punteggio inferiore al suo, di 60, come chiarito nella memoria successiva al ricorso.

Secondo l'art 6 co 2 CCNI mobilità, le operazioni delle varie fasi in cui si articola *“la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato F”*. L'allegato, dopo aver stabilito l'ordine dei trasferimenti in base alla graduatoria delle precedenza, che si conclude con i docenti che non vantano alcuna precedenza, precisa che *“l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”* cioè del punteggio e che *“l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”*.

La posizione in graduatoria per ciascun ambito di preferenza, è determinata quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio.

Di conseguenza le domande devono essere valutate seguendo l'ordine delle eventuali precedenza e poi dal più alto punteggio.

Nelle tabelle riportate nel ricorso, che riproducono parte della graduatoria finale di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, vi sono molti docenti che, pur privi di precedenza, come la ricorrente e avendo un punteggio inferiore al suo, hanno però ottenuto gli ambiti di Campania e Lazio scelti anche da Guzzo.

Al verosimile fondamento della domanda di merito, si aggiunge anche l'ulteriore requisito del *periculum*, rappresentato oltre che dai notevoli disagi e costi di un trasferimento da Caserta a Como, anche dalle inevitabili ripercussioni negative (non integralmente risarcibili con una somma di denaro) sulla vita familiare della ricorrente, che ha due figli, di cui uno ancora minorenni, con lei conviventi.

Diversamente dall'eventuale giudizio di merito (in cui renderà necessaria la notifica ex art 150 cpc, l'unica realmente idonea, del ricorso ai controinteressati), in questa fase sommaria non appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle insegnanti che, prive di precedenza e pur avendo un punteggio inferiore, hanno ottenuto gli stessi ambiti territoriali già richiesti dalla ricorrente, in quanto il provvedimento cautelare non potrà assegnare a quest'ultima, neppure provvisoriamente, una delle sedi indicate tra quelle di sua preferenza, ma solo ordinare al MIUR di riesaminare la sua domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti nella fase C) della mobilità ai docenti con punteggio superiore con priorità rispetto alle richieste dei docenti con punteggio inferiore, che pertanto, non possono “scavalcarli”.

Vista la novità della questione esaminata e la mancanza di una giurisprudenza consolidata, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.



pqm

visto l'art 700 cpc

sospende

l'assegnazione a ~~GIUSEPPE PIGNA~~ dell'ambito territoriale Lombardia n 0011,

ordina

al MIUR di riesaminare la domanda di mobilità di ~~GIUSEPPE PIGNA~~ nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria secondo l'ordine del punteggio, in relazione alla fase C in cui si articola la procedura,

compensa

tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi.

Como, 16/12/2016

